



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 44 – 29 DICEMBRE 2020**

Riunione del giorno 28 dicembre 2020

**35.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL  
TESSERATO:**

- GALANTI TOMMASO

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Massimo Argirò Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

*“GALANTI TOMMASO: Per aver partecipato, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli Artt. 8,10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., nonché delle norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20/12/2019”.*

All'udienza in modalità videoconferenza risultavano presenti il Procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli ed il sig. Galanti Tommaso che rinunciava alla difesa tecnica.

Il Procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo di accertare la responsabilità disciplinare dell'incolpato e l'applicazione della relativa sanzione. L'incolpato si riportava alla memoria già depositata dinanzi alla procura. A domanda del Presidente rispondeva di essersi poi ritesserato nel mese di Novembre o dicembre 2020 per la FIPAV.

All'esito della discussione il Tribunale riunitosi in camera di consiglio emetteva la seguente sentenza.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta aveva preso parte, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, alla manifestazione sportiva di Beach Volley, denominata "Torneo AIBV CUP", non organizzata né autorizzata dalla Federazione.

Nella memoria inviata l'incolpato ventottenne dichiarava di aver rinnovato per l'anno 2019/2020 il proprio tesseramento, per la sola attività del beach volley, con la Associazione sportiva dilettantistica *I follow beach volley*. Precisava altresì che **al fine di non incorrere in alcuna violazione dei doveri imposti agli atleti tesserati FIPAV**, assumeva liberamente la decisione di non rinnovare il proprio tesseramento alla predetta associazione sportiva riservandosi, eventualmente, la possibilità di ritesserarsi ex-novo alla FIPAV (cosa avvenuta successivamente).

Concludeva nel ritenere di non aver violato alcuna disposizione atteso che il proprio mancato rinnovo del tesseramento alla data del 31 agosto 2020, ne determinava la cessazione di appartenenza alla FIPAV, come previsto dall'art. 17 comma terzo, lett. a), con la conseguenziale completa libertà di iscriversi e partecipare ai suindicati Tornei di AIBVC Cup che non imponevano il tesseramento FIPAV.

Concludeva quindi per il non luogo a procedere.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Le argomentazioni svolte dall'incolpato che tenta di conferire al fatto una connotazione diversa da quella contestata con un'interpretazione non corretta delle norme contenute nel capo di incolpazione, non possono essere accolte.

L'azione contestata al Galanti è quella di aver partecipato ad un torneo non organizzato né autorizzato dalla FIPAV.

Sul punto il RAT all'articolo 19 comma 2 lettera c) prevede che i tesserati hanno il dovere di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB.

È certa ed ammessa la conoscenza dell'incolpato del fatto che il torneo organizzato dalla AIBVC CUP non fosse autorizzato dalla FIPAV; prova ne è anche il fatto che il Galanti ha dichiarato di non aver appositamente rinnovato il tesseramento per non incorrere nella sanzione.



Orbene le norme dettate dai regolamenti federali appaiono chiare e confermano la soggezione al potere disciplinare degli organi di giustizia, neanche contestato, alla fattispecie che ci riguarda.

La tesi dell'incolpato non può essere accolta.

Il tesseramento dell'atleta per un associato coincide con il tesseramento con la FIPAV; lo stesso è però cosa diversa dal vincolo che è il rapporto fra il soggetto ed il sodalizio associato.

Orbene, non è corretto ritenere che un tesserato alla fine della stagione sportiva, cessi qualsiasi rapporto con la Federazione. Basta pensare che un atleta, come nel caso dell'incolpato, può scegliere nuovamente di giocare per la stagione successiva, senza dover ricorrere ad un primo tesseramento; il rinnovo deve infatti intendersi come una continuità della precedente situazione. In attesa del rinnovo, il tesserato rimane associato alla Federazione, in attesa della conferma di essere inquadrato con il rinnovo per un nuovo sodalizio.

In tale periodo l'atleta deve pertanto attenersi a quanto previsto dai regolamenti ed è soggetto al potere disciplinare della Federazione.

Tale periodo, a differenza di quanto affermato dall'incolpato, non può certo essere considerato un periodo di piena libertà. Così ragionando l'atleta potrebbe sfruttare questo momento per contravvenire a qualsiasi norma regolamentare con la sicurezza di una piena impunità.

Pur ritenendo sufficiente la superiore motivazione, si potrebbe anche fare riferimento alle regole del codice civile relativamente a quando un soggetto entra a far parte di un'associazione; in tal caso lo stesso assume i diritti ed i doveri alla stessa codificati.

L'appartenenza all'associazione termina poi con la richiesta di recesso dalla stessa. Nel campo sportivo, con il primo tesseramento, figura distinta nel regolamento dai rinnovi successivi, il soggetto entra a far parte dell'associazione. Ove quindi volesse uscire definitivamente da questa, dovrebbe chiedere di recedere; cosa non avvenuta nel caso che ci occupa atteso che il tesseramento è stato rinnovato dall'atleta successivamente.

Sussiste pertanto la violazione delle norme così come contestate dalla procura federale nell'atto di deferimento



delibera di sanzionare l'atleta Galanti Tommaso con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 28 Dicembre 2020

**F.to ILPRESIDENTE**  
**Avv. Massimo Rosi**

**Affissione all'Albo 29 dicembre 2020**